

Direzione: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G17363 del 21/12/2018

Proposta n. 21753 del 20/12/2018

Oggetto:

Modifica dell'allegato A della determinazione G06481 del 7 giugno 2016 "Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell'art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi".

Proponente:

Estensore

CAPRARI CARLO

Responsabile del procedimento

CAPRARI CARLO

Responsabile dell' Area

O. GUGLIELMINO

Direttore Regionale

M. NOCCIOLI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Modifica dell'allegato A della determinazione G06481 del 7 giugno 2016 "Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell'art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell'Area Affari Generali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che assegna alla Regione Lazio ulteriori risorse pari a € 54.127.692,00 per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4." e s.m.i. cui si invia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 451 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Nuova fase.

Approvazione del “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani”” cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;

- la determinazione G08607 del 13 giugno 2014 e smi "Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell'art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4";
- la determinazione dirigenziale G06481 del 7 giugno 2016 “Rettifica dell’allegato A della determinazione G02837 del 23/03/2016 “Approvazione dello schema di contratto di collocazione ai sensi dell'art. 11, deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e s.m.i.”” cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto;
- la determinazione dirigenziale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per l'attuazione della nuova fase del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”;
- la nuova convenzione il cui schema è stato approvato con citata determinazione n. G02575/2018 e stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 27 marzo 2018;
- la nota ANPAL n. prot. 0012064 del 29 settembre 2017 “Trasmissione delle Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani”;
- la nota della Regione Lazio n. prot. 0274769 dell’11 maggio 2018 “PON IOG- Nuova fase. Scelta del circuito finanziario per la gestione delle risorse attribuite all’OI” con la quale, relativamente al circuito finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di utilizzare il sistema SAP IGRUE per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari;

CONSIDERATO

- ai sensi della richiamata dgr 198/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, e in particolare ai sensi dell’art. 11, la Regione Lazio promuove la sperimentazione del contratto di collocazione nell’ambito dei servizi al lavoro dedicati, in particolar modo, ai giovani, fondati sulla cooperazione e complementarietà di funzioni tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il fenomeno della disoccupazione giovanile e di uscita anticipata dal sistema della formazione e dell’istruzione;
- la sperimentazione del contratto di collocazione prevede servizi per il lavoro, quali i servizi di *tutorship*, di assistenza continuativa alla persona disoccupata o inoccupata e di controllo della sua disponibilità per l’attività stessa e per le occasioni di lavoro disponibili sul territorio;
- nell’ambito della sperimentazione del contratto di collocazione è previsto l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal soggetto accreditato per i servizi al lavoro per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro locale;

- il contratto di collocazione è stato applicato in fase di prima sperimentazione nell’ambito della misura di Accompagnamento al Lavoro, misura 3, del Piano di Attuazione Regionale del Lazio “Garanzia Giovani” (PAR Lazio);
- a seguito della richiamata Decisione C (2017) 8927 del 18/12/2017, la Commissione europea ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per l’attuazione del piano nazionale Garanzia Giovani;
- a seguito del nuovo finanziamento, la Regione Lazio, con richiamata dgr 451/2018, ha adottato il PAR Lazio YEI– Nuova Fase con le nuove schede di misura tra cui la nuova scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”;

ATTESO che il contratto di collocazione continua ad essere applicato nell’ambito del PAR Lazio YEI - Nuova Fase per l’attuazione della misura di Accompagnamento al Lavoro (scheda 3) e che, pertanto, è necessario adeguare lo schema del contratto, già approvato con richiamata determinazione G08607/2014 come da ultimo rettificato con determinazione G02837/2016, alle nuove regole di Garanzia Giovani;

CONSIDERATO che le modifiche che è necessario apportare al contratto di collocazione, in conformità a quanto disposto dalla scheda di accompagnamento al lavoro della Nuova Garanzia Giovani, concernono le seguenti disposizioni:

- la durata del contratto di collocazione è fissata in 6 mesi;
- la sospensione della decorrenza del contratto di collocazione, oltre che per cause di forza maggiore, interviene anche qualora la persona interessata stipuli un contratto di lavoro della durata inferiore a 6 mesi;
- ai fini del conseguimento del risultato occupazionale, valevole per il rimborso del servizio al soggetto accreditato, si considera come esito la stipula di un contratto di lavoro con durata minima di 6 mesi e non è possibile sommare più contratti di lavoro con durate diverse;
- non è previsto alcun rimborso in caso di esito negativo del servizio di accompagnamento al lavoro al termine dei 6 mesi di durata del contratto di collocazione;

RITENUTO necessario, pertanto:

- modificare l’allegato A della determinazione direttoriale G06481/2018, sostituendolo con l’allegato A del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
- stabilire che i contratti di collocazione eventualmente stipulati alla data di pubblicazione del presente atto sul sito web regionale Garanzia Giovani siano ritenuti validi ed efficaci sino alla loro scadenza;

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Regione Lazio, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il Sistema SAP - IGRUE così come previsto dalla richiamata convenzione stipulata in data 27 marzo 2018, art. 14, co. 2 e come comunicato all’AdG del PON IOG con n. prot. 0274769/2018 citata in istruttoria;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

di:

- modificare l'allegato A della determinazione direttoriale G06481/2018, sostituendolo con l'allegato A del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
- stabilire che i contratti di collocazione eventualmente stipulati alla data di pubblicazione del presente atto sul sito web regionale Garanzia Giovani siano ritenuti validi ed efficaci sino alla loro scadenza.

La presente determinazione con i suoi allegati sarà notificata alla Autorità di Gestione, del PON IOG, pubblicata sul portale della Regione Lazio dedicato al programma Garanzia Giovani <http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani>.

Il Direttore
Marco Nocchioli

ALLEGATO A

CONTRATTO DI COLLOCAZIONE REGIONE LAZIO ex art. 11 dell'allegato A della dgr n. 198/2014 e s.m.i.

PON PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI - PON YEI

Piano di attuazione regionale PAR Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase (dgr n. 451/2018)

Oggi, ... 201...

TRA

il/la Sig./ra , nat.. a
il....., residente in , via.....
.....codice fiscale

oppure in caso di minorenni

il/la Sig./ra , nat.. a il ...
....., residente in , via.....
.....codice fiscale

in qualità di

(barrare l'opzione che interessa)

- genitore che esercita la responsabilità genitoriale;
- tutore/amministratore di sostegno/curatore come previsto dal provvedimento del di..... (indicare Organo giudiziario preposto), emesso con n. del(indicare gli estremi del provvedimento),

di , nat.. a il ...
....., residente in , via.....
.....codice fiscale

in prosieguo "**Persona interessata**"

E

la società/l'ente , con sede, ai fini di questo contratto,
in , via P. Iva
..... in persona del/la Sig./ra ,
suo/a rappresentante legale o suo delegato (allegare delega), nato..... il
..... con qualifica di

in prosieguo "**Soggetto accreditato**"

E

il Centro per l'impiego di , in persona del
Responsabile del Centro per l'impiego o di un suo delegato (allegare copia atto di
delega),

PREMESSO CHE

la Persona interessata si trova in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 e:

- a) intende partecipare attivamente e consapevolmente alla sperimentazione del contratto di collocazione promosso dalla Regione Lazio con la dgr n. 198/2014 e s.m.i., nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, per il proprio inserimento al lavoro più rapido e professionalmente soddisfacente;
- b) è stata profilata dal Centro per l'impiego, in funzione del detto programma, con attribuzione di indice
- 1
- 2
- 3
- 4

e in base a tale profilazione è determinato il valore economico dei rimborsi così come desumibili dalla tabella sotto riportata e come stabiliti dall'Avviso pubblico a valere sul piano di attuazione regionale (PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase) concernente il servizio di Accompagnamento intensivo al lavoro, finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale

Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA			
	1	2	3	4
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello anche in somministrazione	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato anche in somministrazione \geq 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato anche in somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200

- c) ha scelto, per lo svolgimento del detto servizio, il soggetto indicato in epigrafe;

SI CONVIENE CHE

1. L'oggetto del presente contratto è l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal Soggetto accreditato, per il tramite del Tutor, per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro territoriale. In funzione della ricerca dell'occupazione, la Persona interessata viene affiancata dal/la Sig./ra in qualità di Tutor (per contatti: telefono.....;e-mail.....)

Nell'esecuzione del presente contratto è riconosciuto al Soggetto accreditato la facoltà di sostituire il *Tutor* qualora ne ravvisi la necessità con un soggetto avente medesime competenze e titoli del sostituito. Tale sostituzione deve essere tempestiva e comunicata per iscritto alla Persona interessata e al Centro per l'impiego.

2. Il contratto ha una durata di 6 mesi ed ha a oggetto il servizio di assistenza intensiva finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale della Persona interessata. Il periodo si intende sospeso in caso di contratti stipulati durante l'erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto medesimo. Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.

La durata può essere, altresì, sospesa nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità della Persona interessata previsti dalla legge. La sospensione, unitamente alle sue debite motivazioni, è comunicata in modo congiunto dal Soggetto accreditato e dalla Persona interessata al Responsabile del Centro per l'impiego.

3. Il *Tutor* assiste in modo continuativo la Persona interessata, condividendo le informazioni, le tecniche e gli strumenti da utilizzare ai fini della migliore occupazione, individuando i percorsi possibili, e concordando con essa quello più opportuno sulla base delle sue capacità, aspirazioni e disponibilità.
4. Nello svolgimento del servizio di assistenza intensiva il *Tutor* adotta tutte le migliori tecniche e pratiche secondo gli standard qualitativi del settore dei servizi per il lavoro.
5. Nel rispetto degli oneri di cui all'art. 11, co. 4, lett. b) e c) dell'allegato A della dgr n. 198/2014 e s.m.i., la Persona interessata si impegna a dedicare alla ricerca di occupazione, e all'eventuale riqualificazione professionale, una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira come concordato con il *Tutor*, senza limite di orario. La Persona interessata si impegna altresì a svolgere le attività concordate con il *Tutor* (ad esempio, ricerca di opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatura, colloqui di lavoro).
6. La Persona interessata si impegna ad accettare la proposta di lavoro che le verrà rivolta, per il tramite del *Tutor*, che rientri in quelle cui la Persona stessa può aspirare e per le quali essa deve rendersi disponibile, in considerazione del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro della zona.
7. Il luogo di lavoro non deve distare più di 50 chilometri dalla residenza/domicilio della Persona interessata, o comunque deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici e/o mezzi propri dalla residenza/domicilio della Persona interessata.
8. La Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva e viene cancellata dal Programma Garanzia Giovani qualora rifiuti ingiustificatamente l'offerta di lavoro proposta dal Soggetto accreditato rispondente ai criteri di cui al § 6 (ad es. rifiuto a partecipare alla procedura/colloquio di selezione, rinuncia ad una proposta di assunzione da parte di un'impresa o intermediario del lavoro pubblico-privato).

9. Il Soggetto accreditato si impegna a svolgere il servizio di assistenza intensiva e a conseguire il risultato occupazionale. Fermo restando quanto specificato al § 2, per risultato occupazionale si intende la stipula da parte della Persona interessata di un contratto di lavoro subordinato di durata minima di 6 mesi.
10. Il Soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego la conclusione del rapporto di lavoro.
11. Il Soggetto accreditato sarà rimborsato per il servizio svolto al conseguimento del risultato occupazionale di cui al § 9, secondo gli importi riportati in premessa al punto b nei modi e nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico per la Misura di Accompagnamento al lavoro adottato dalla Regione Lazio.
12. Il *Tutor* è tenuto a verificare in modo continuativo la correttezza e completezza dell'adempimento degli impegni di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata. Nel caso di inadempimento ingiustificato agli impegni stessi, il *Tutor* redige e invia una comunicazione scritta al Responsabile del Centro per l'impiego, ai fini degli adempimenti amministrativi di sua competenza, e per conoscenza alla Persona interessata.
13. L'inadempimento da parte della Persona interessata, oggetto della comunicazione di cui al § 12, costituisce l'unica ipotesi di giusta causa di recesso del Soggetto accreditato dal presente contratto, qualora il Centro per l'impiego emetta un provvedimento in cui ravvisi la sussistenza del mancato rispetto degli impegni di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata.
14. La Persona interessata ha facoltà di presentare istanza di riesame della comunicazione del *Tutor* al Centro per l'impiego entro 7 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione; all'istanza potrà allegare eventuale documentazione a supporto della propria posizione. Nell'istanza in parola, la Persona interessata può chiedere di essere ascoltata per le giustificazioni e di essere assistita da un legale o da un consulente di propria fiducia o da un rappresentante sindacale cui abbia conferito mandato. In tal caso il Responsabile del Centro per l'impiego (o un suo delegato) redige verbale dell'incontro, che viene inviato alle parti del contratto. Il responsabile del Centro per l'impiego partecipa al contraddittorio. All'esito il responsabile del Centro per l'impiego emette il provvedimento secondo ragionevolezza, inviandone copia alle Parti entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
15. In caso di accoglimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto accreditato, la Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva ed è cancellato dal programma Garanzia Giovani dalla data di adozione del provvedimento emesso dal Centro per l'impiego. In caso di accoglimento dell'istanza presentata dalla Persona interessata, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso per l'attività svolta. In questo caso la Persona interessata potrà attivare un "contratto di collocazione" con altro Soggetto accreditato.
16. La Persona interessata può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Soggetto accreditato qualora sussista giusta causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale. In tal caso, il Soggetto accreditato è tenuto a informare immediatamente il Responsabile del Centro per l'impiego, anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti amministrativi di sua competenza. Qualora il Centro per l'impiego ravvisi la sussistenza di giusta causa di recesso, adotta un provvedimento e la Persona

interessata potrà attivare un “contratto di collocazione” con altro Soggetto accreditato. Qualora, invece, non sussista la giusta causa il Centro per l’impiego acquisisce la volontà della Persona interessata di recedere comunque dal presente contratto e adotta il provvedimento di decadenza dal servizio di assistenza intensiva e dispone la cancellazione della persona interessata dal Programma Garanzia Giovani.

17. Il Centro per l’impiego recede dal contratto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti, qualora ravvisi un inadempimento da parte del Soggetto accreditato di tale gravità da configurare violazione degli obblighi su questo gravanti a norma dei § nn. 3 e 4. Contestualmente il Centro per l’Impiego comunica la decisione alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.
18. Qualora il Soggetto accreditato svolga l’attività oggetto del presente contratto, secondo buona fede e correttezza, senza reperire nel termine di cui al § 2 una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata a causa della mancata domanda del mercato del lavoro territoriale, non è considerato inadempiente rispetto al presente contratto.
19. Il presente contratto si intende cessato a tutti gli effetti: con il conseguimento del risultato occupazionale cui al § 9; con l’emissione del provvedimento di cui al § 16; o decorso il termine di durata del presente contratto di cui al § 2.

Il Responsabile del Centro per l’impiego (o suo delegato*)

.....

La Persona interessata**

.....

o (in caso di minore)

Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale/il Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore

.....

Il Legale Rappresentante del Soggetto Accreditato

(o altro soggetto con poteri di firma*)

.....

(*) In caso di altro soggetto delegato/munito di poteri di firma, allegare copia atto di delega o altro documento

comprovante i poteri di firma.

(**) In merito al “Trattamento dati Personali”, si richiama integralmente il consenso già rilasciato dalla Persona interessata al Centro per l’impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato a cui il presente accordo fa riferimento. Si ricorda che il trattamento dei dati Personali è gestito dalla Regione Lazio e dal Soggetto accreditato, per quanto di competenza, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Copia